DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Art. 22

Disposizioni di adeguamento

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

Versione in vigore dal 6 maggio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Estremi	Legge 7 aprile 2017, n. 47
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-misure-di-protezione-dei-minori-stranieri/art-22-disposizioni-di-adeguamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it